

COMUNE DI SANREMO

(Provincia di Imperia)

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO DI MOTOCICLI PER FINI SPORTIVO- RICREATIVI SU PERCORSI AUTORIZZATI EX L.R. 38/92, ART. 4 (ambito comprensorio Monte Bignone)

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

È oggetto del presente Regolamento la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati per fini ludico-sportivi, sui percorsi a fondo naturale autorizzati ex art. 4 L.R. n. 38/92 come aggiornata con L.R. 29/2018, nell'ambito del comprensorio di Monte Bignone, sul territorio dei Comuni di Baiardo, Ceriana, Perinaldo e Sanremo.

Articolo 2. Finalità

Attraverso l'individuazione e regolamentazione dei percorsi di cui all'art. 1 si intende in via principale garantire la sicurezza al transito per i fruitori del territorio e la tutela della qualità ambientale dei luoghi, altresì operando per superare i conflitti da tempo attivi tra i vari frequentatori della zona nonché evitare i danni subiti dall'ambiente naturale ed in particolare dalla rete sentieristica.

Articolo 3. Elenco dei percorsi

Le percorrenze cui fa riferimento il presente regolamento coinvolgono il territorio del Comune di Sanremo come segue:

- Percorso da S.P. n. 56 a chiesa S. Giovanni Di Ceriana, M. Colma (versante ovest), discesa del crinale in direzione Poggio sino ad innesto con la S.P. n. 55 per una lunghezza totale di c.a. 7,1 km, di cui 1,5 km circa ricadenti in Comune di Sanremo (una porzione a scavalco con Ceriana) e i restanti in Comune di Ceriana, parte correnti su pista carrabile a fondo naturale, parte su sentiero pubblico identificato catastalmente.

I percorsi di cui al presente regolamento vengono sul terreno evidenziati con specifica segnaletica stradale e informativa che riporta anche l'indicazione di "strada soggetta a speciale regolamentazione in applicazione art. 4 L.R. 38/92 e s.m.i".

Il surriportato elenco può essere successivamente implementato previa adozione della procedura autorizzatoria comunale ai sensi art. 4 L.R. 38/92 e s.m., tale modifica può essere approvata tramite Delibera della Giunta Comunale, previa valutazione della Commissione Consiliare competente.

Articolo 4. Individuazione del soggetto gestore

In applicazione della decisione assunta in data 20.01.2020 dall'Assemblea dei soci del Consorzio Forestale di Monte Bignone, costituito con atto del Segretario generale del Comune di Sanremo in data 12/05/2017 rep. n. 7633 tra i Comuni di Baiardo, Ceriana, Perinaldo e Sanremo, viene

individuato il Consorzio medesimo quale ente di coordinamento e governo ("ente gestore") delle attività di manutenzione e vigilanza sulla rete dei percorsi individuati e autorizzati ex art. 4 L.R. n. 38/92 nel comprensorio di competenza e dall'art. 3 del presente regolamento.

Il Consorzio gestore formula all'Assemblea Consortile, di norma in sede di approvazione del suo Bilancio previsionale, la proposta di Piano annuale di interventi manutentori sui percorsi in oggetto correlato all'entità del contributo annuale versato e conseguentemente coordina l'esecuzione delle attività manutentorie, fornendo ad esito un rendiconto ai Comuni soci.

Al Consorzio è altresì assegnato il compito di operare per il rispetto del presente Regolamento, all'uopo mediante l'utilizzo di qualificati soggetti di vigilanza e la collaborazione con gli Organi di Polizia e i Comuni.

Articolo 5. Permesso di transito e contributo

Chiunque intenda transitare autonomamente sulla rete dei percorsi a fondo naturale di cui all'elenco riportato nel precedente art. 3 deve, conformemente alle specifiche riportate ai successivi artt. 6 e 7, dotarsi di un "tesserino di transito", all'uopo rilasciato dall'ente gestore previa indicazione, da parte del richiedente, dei propri dati identificativi nonché dimostrato versamento del contributo annuale prefissato, inizialmente stabilito nella misura di 50 euro per persona. Il tesserino è personale, valido per 365 giorni dal rilascio e sull'intera rete dei percorsi autorizzati del comprensorio e non può essere ceduto a terzi.

Articolo 6. Rilascio del tesserino e destinazione dei proventi

Il soggetto gestore, mediante apposito sistema automatizzato, rilascia i tesserini di cui al precedente articolo e introita i contributi, che vengono utilizzati a copertura delle spese per il sistema unitario di manutenzione e vigilanza della rete dei percorsi in argomento.

Articolo 7 Divieti e regole

- a) il transito delle auto e altri mezzi motorizzati è comunque ammesso, nelle tratte carrabili, da parte dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche o di pubblico interesse nonché dei privati proprietari dei terreni confinanti o vicini, ai fini dell'accesso alle rispettive proprietà;
- b) il transito con motocicli è ammesso a favore di altri soggetti previa dimostrazione di possesso, da parte del guidatore, di tesserino personale di transito, rilasciato dall'ente gestore con le modalità di cui al precedente art. 4 e tenuto con sé unitamente ad un documento di identità personale;
- c) le moto in transito sui percorsi fuori strada devono comunque essere dotate della regolare targa;
- d) i mezzi motorizzati dovranno procedere con la dovuta attenzione e a confacente velocità, in particolare nei tratti a scarsa visibilità, nel rispetto dei limiti di velocità indicati e con obbligo di fermarsi in caso di incrocio con escursionisti non motorizzati;
- e) è fatto obbligo di rispettare il senso di marcia indicato nella cartellonistica stradale;
- f) il transito di motocicli sui tratti a fondo naturale non è ammesso in caso di allerta meteo dichiarata (livelli arancio - rosso) e nelle 24 ore successive allo scadere di tale allerta ed è altresì vietata in caso di precarie condizioni di stabilità del sedime viario.

Articolo 8. Vigilanza

La vigilanza sul rispetto di divieti e regole per il transito sui percorsi fuoristrada autorizzati ex art. 4 L.R. 38/1992 viene svolta dagli Organi di Polizia e da Guardie giurate particolari volontarie, all'uopo selezionate e incaricate dal soggetto gestore.

Articolo 9. Sanzioni amministrative

Fermo restando il richiamo all'applicazione di quanto stabilito all'art. 8 della L.R. 38/1992 e s.m.i., nonché di tutta la pertinente disciplina del Codice della Strada, la violazione di dispositivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per l'illecito transito fuoristrada di motocicli al di fuori di percorsi autorizzati, oltre alle sanzioni previste dalle leggi surrichiamate si applica una sanzione pari al triplo del contributo annuale richiesto per il rilascio del tesserino di transito di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- b) per il transito con motocicli in carenza del tesserino personale di transito si applica una sanzione pari al doppio del contributo annuale richiesto per il rilascio del tesserino stesso;
- c) per il transito di motocicli sui tratti a fondo naturale in caso di allerta meteo dichiarata (livelli arancio - rosso) e nelle 24 ore successive si applica una sanzione pari ad euro 100;
- d) il mancato rispetto del divieto di transito dei motocicli lungo i sentieri MTB autorizzati, oltre a quanto stabilito dalle norme surrichiamate si applica una sanzione aggiuntiva di euro 100,00.

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati*) e s.m.i. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono esercitate dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente; la sanzione può essere pagata in forma ridotta nel termine di 60 gg dalla data di notifica del verbale con le modalità appositamente individuate.

Per la contestazione delle sanzioni amministrative può essere presentato ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notifica, al Sindaco del Comune territorialmente competente, cui possono essere presentati scritti difensivi o chiedere di essere sentiti.

Articolo 10. Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'Accordo, stipulato tra i Comuni soci del Consorzio Forestale di Monte Bignone, il Consorzio stesso e le Associazioni moto club locali, relativo alla gestione delle attività di manutenzione e vigilanza sulla rete dei percorsi individuati e autorizzati nel comprensorio di pertinenza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le pertinenti disposizioni legislative vigenti.